

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI

## Consiglio Regionale del Veneto

via D. Manin, 4 - 30174 MESTRE - VE

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. 107 del 07.05.2018

**OGGETTO:** adempimenti GDPR Privacy: nomina Data Protection Officer (DPO) - Responsabile Protezione Dati.

		<b>presenti</b>	<b>assenti</b>
ALESSANDRO DE CARLO	Presidente	<u>  X  </u>	<u>      </u>
OSCAR MIOTTI	Vice Presidente	<u>  X  </u>	<u>      </u>
LAURA DAL CORSO	Segretario	<u>  X  </u>	<u>      </u>
DIEGO RUZZA	Tesoriere	<u>      </u>	<u>  X  </u>
GINA BARBANO	Consigliere	<u>  X  </u>	<u>      </u>
ANNA RITA BARBUZZI	Consigliere	<u>      </u>	<u>  X  </u>
ALESSANDRO F. BARGNANI	Consigliere	<u>  X  </u>	<u>      </u>
MELANIA CURCI	Consigliere	<u>      </u>	<u>  X  </u>
MARISA GALBUSSERA	Consigliere	<u>  X  </u>	<u>      </u>
LISA GAMBA	Consigliere	<u>  X  </u>	<u>      </u>
UMBERTO LAMBERTI	Consigliere	<u>  X  </u>	<u>      </u>
GIULIO A. MAZZOCCO	Consigliere	<u>  X  </u>	<u>      </u>
NICOLA MICHIELETTO	Consigliere	<u>      </u>	<u>  X  </u>
PIERINO MURARO	Consigliere	<u>  X  </u>	<u>      </u>
CESARINA NEGRIZZOLO	Consigliere	<u>  X  </u>	<u>      </u>

presenti n. 11

assenti n. 4

## **DELIBERAZIONE n. 107 /2018**

### **Il Consiglio Regionale del Veneto**

VISTO il Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (“GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE;

VISTI in particolare gli artt. 37 - 39 del GDPR, che disciplinano la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), prevedendone designazione e compiti;

CONSIDERATO che, vista la natura di Ente pubblico dell’Ordine professionale, si dà atto che è necessario procedere alla nomina del Data Protection Officer;

CONSIDERATO che il Garante per la Protezione dei dati personali, in data 26 marzo 2018 ha emanato le “*Nuove faq sul Responsabile della Protezione dei dati in ambito privato*” nelle quali, tra l’altro, anche alla luce del principio di accountability, ha raccomandato l’individuazione del DPO “in ogni caso”;

con voti unanimi dei presenti

### **DELIBERA**

1) di nominare l’Avv. Matteo Corbo, in quanto individuato dallo Studio Fieldfisher Global che viene incaricato, quale Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (DPO), rilevando che lo stesso è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del GDPR e non si trova in conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

2) di prendere atto che il DPO nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del GDPR è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

a) informare e fornire consulenza all’Ente Ordine degli Psicologi del Veneto, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;

b) di sorvegliare sull’osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche della società in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione della responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo, l’analisi e verifica dei trattamenti in termini di loro conformità;


c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del GDPR. In particolare, il DPO dovrà fornire il proprio parere sulle seguenti tematiche: se condurre o meno una valutazione di impatto; quale metodologia adottare nel condurre una valutazione di impatto; se condurre la valutazione con risorse interne ovvero esternalizzandola; quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi per i diritti e gli interessi delle persone interessate, se la valutazione sia stata eseguita correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte siano conformi al Regolamento;

d) cooperare con il Garante per la Protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Si approva il presente atto composto da n. 3 fogli n. 3 facciate.

Mestre, 7 maggio 2018

Il Segretario  
(dott.ssa Laura Dal Corso)



Il Presidente  
(dott. Alessandro De Carlo)

